



Condizioni Generali di Assicurazione (CGA)

# **Assicurazione montaggio**

Edizione 07.2021

La vostra assicurazione montaggio in sintesi	3
--	---

## Parte A Estensione della copertura

A1	Oggetto dell'assicurazione	5
A2	Rischi assicurati	5
A3	Interessi assicurati	5
A4	Delimitazione della copertura assicurativa	5
A5	Somme assicurate	6
A6	Risarcimento	6
A7	Sottoassicurazione	6
A8	Franchigia	6
A9	Validità territoriale	6

## Parte B Durata, premio e obblighi

B1	Inizio dell'assicurazione	7
B2	Fine dell'assicurazione	7
B3	Disdetta in caso di sinistro	7
B4	Premi	7
B5	Prescrizioni di sicurezza durante la validità del contratto	7
B6	Variazione dei rischi durante la validità del contratto	7

## Parte C Sinistro

C1	Obblighi	8
C2	Valutazione del danno	8
C3	Procedura peritale	8
C4	Pagamento dell'indennizzo	8
C5	Pretese di risarcimento nei confronti di terzi	8
C6	Prescrizione e perenzione	8

## Parte D Disposizioni varie

D1	Comunicazioni e gestione del contratto	9
D2	Disposizioni di legge	9
D3	Sanzioni	9

## Parte E Definizioni

E1	Spese di sgombero e di recupero	10
E2	Agenti atmosferici straordinari	10
E3	Furto	10
E4	Dati elettronici	10
E5	Lavori di sterro e di costruzione	10
E6	Incendio ed eventi naturali	10
E7	Cose messe in pericolo	10
E8	Disordini interni	11
E9	Attrezzature di montaggio	11
E10	Terrorismo	11
E11	Imprevisti	11
E12	Somma assicurata stabilita liberamente	11
E13	Valore attuale	11
E14	Impianti di accumulazione	11
E15	Elementi prefabbricati	11

# La vostra assicurazione montaggio in sintesi

Nella seguente sintesi vi informiamo sui principali contenuti della nostra offerta assicurativa.

## Chi è l'ente assicuratore?

AXA Assicurazioni SA, General Guisan-Strasse 40, 8401 Winterthur, (di seguito indicata come «AXA»), società anonima con sede a Winterthur e società affiliata del Gruppo AXA.

## Quali oggetti possono essere assicurati?

Nell'assicurazione montaggio possono essere assicurati (A1):

- oggetti in fase di montaggio indicati nella polizza come
- macchine, dispositivi meccanici ed elettrici, impianti tecnici
- opere in elementi prefabbricati
- attrezzature di montaggio proprie e di terzi, quali macchinario ausiliario, attrezzi e baracche di cantiere
- cose minacciate
- Prestazioni edilizie, lavori di sterro e di costruzione.

## Di quale tipo di assicurazione si tratta?

Nel caso dell'assicurazione montaggio si tratta di un'assicurazione danni (assicurazione di progetti con inizio e fine prestabiliti).

## Quali rischi possono essere assicurati?

Possono essere assicurati i seguenti rischi e danni (A2):

Danni e perdite relativi a cose assicurate verificatisi in modo imprevisto e improvviso durante il periodo di validità dell'assicurazione, che sono in modo particolare la conseguenza di:

- errori di progettazione e di calcolo, difetti di costruzione e di fabbricazione, difetti di materiale
- manipolazione errata, imperizia o negligenza
- incidenti, cause esterne e corpi estranei
- guasto agli impianti di misurazione, regolazione o sicurezza
- cedimento del suolo o di parti del fabbricato
- incendio: incendio, fumo (azione repentina ed effetto accidentale), fulmine, esplosione e implosione, caduta o atterraggio di fortuna di aeromobili e veicoli spaziali o di loro parti
- eventi naturali: piene, inondazioni, uragani, grandine, valanghe, pressione della neve, frane, caduta di sassi, cedimenti e smottamenti del terreno
- furto.

## Che cosa è escluso dall'assicurazione?

La copertura assicurativa prevede le seguenti esclusioni (A1) e limitazioni (A4):

- sostanze necessarie per il funzionamento delle macchine e i materiali ausiliari che non sono elementi di costruzione come: carburanti, sostanze chimiche, filtri, lubrificanti, materiali di produzione, merci in refrigerazione o in deposito, utensili sostituibili soggetti a rapida usura quali punte di trapani, frese, coltelli, lame di seghe, attrezzi di frantumazione
- dati elettronici
- danni dovuti agli agenti atmosferici normali e al disgelo del permafrost
- i danni che siano la conseguenza diretta di influenze continue e prevedibili dovute all'uso o al funzionamento
- i danni dovuti all'usura prematura
- i danni patrimoniali, come difetti di rendimento, pene convenzionali per inosservanza dei termini di esecuzione e consegna, nonché i difetti di natura estetica anche nel caso in cui i danni siano conseguenti ad un evento risarcibile
- le spese per l'eliminazione di difetti

- alterazione o perdita di dati elettronici in seguito a programmi nocivi (malware, quali virus e vermi informatici, cavalli di Troia, ecc.) nonché ad altri cyber-eventi
- i danni e le pretese in rapporto con l'amianto
- i danni dovuti al traboccamento o alla fuoriuscita da impianti di accumulazione
- i danni conseguenti ad interventi delle autorità
- i danni che sono o dovrebbero essere a carico di un istituto cantonale o di un assicuratore privato per l'assicurazione contro l'incendio e gli eventi naturali
- i danni a carico di un altro assicuratore di cose
- In caso di danni avvenuti in occasione di atti di guerra e di terrorismo, violazioni della neutralità, rivoluzioni, ribellioni, insurrezioni, scioperi, serrate, disordini interni o in conseguenza delle misure repressive che ne derivano, come pure i danni determinati da terremoti, eruzioni vulcaniche, trasmutazione della struttura dell'atomo o contaminazione radioattiva, la società risponde del danno solo se lo stipulante prova che lo stesso non ha alcun rapporto con questi eventi.

## Quali prestazioni sono assicurate?

L'assicurazione risarcisce i danni derivanti da danneggiamento o distruzione di oggetti assicurati, verificatisi in modo improvviso e imprevisto, che sono in rapporto diretto con uno dei suddetti rischi. L'indennizzo viene calcolato in base alle spese occorrenti per il ripristino della cosa nello stato in cui si trovava immediatamente prima del sinistro, al massimo però le spese necessarie per il riacquisto, previa detrazione di un importo che tenga conto dell'età e dello stato di usura dell'oggetto distrutto (valore attuale). L'indennizzo è limitato alla somma assicurata specificata nella proposta e nella polizza.

Inoltre, dall'indennizzo stabilito viene dedotto l'ammontare della franchigia convenuta (A8).

## Cosa bisogna sapere in merito al pagamento del premio?

Il premio e la relativa scadenza sono indicati nella proposta e nella polizza (A4). Al premio si aggiunge la tassa federale di bollo e un eventuale supplemento per pagamento rateale.

## Quali ulteriori obblighi ha lo stipulante?

Al verificarsi di un evento assicurato lo stipulante deve (C1):

- avvisare immediatamente AXA
- provvedere, durante e dopo il sinistro, a conservare e salvare le cose assicurate e a limitare il danno, conformandosi ad eventuali istruzioni ricevute da AXA
- astenersi dall'apportare modifiche alle cose danneggiate che potrebbero rendere difficile o impossibile l'accertamento della causa o dell'ammontare del danno
- giustificare per iscritto il suo diritto all'indennizzo, fornendo tutte le informazioni concernenti le cause, l'entità e le circostanze particolari del danno
- tenere a disposizione di AXA i pezzi colpiti dal sinistro
- denunciare immediatamente alla polizia i danni determinati da furto

## Quando deve essere presentata la notifica di sinistro?

Se succede qualcosa, lo stipulante o l'avente diritto deve avvisare immediatamente AXA.

### **Quando inizia e quando finisce la copertura assicurativa ossia il contratto?**

L'assicurazione ha inizio (B1) dalla data indicata nella polizza, ma al più presto:

- se il trasporto è incluso nell'assicurazione, con le operazioni di carico delle cose assicurate per essere trasportate dal luogo di fabbricazione o di spedizione al luogo di assicurazione
- se il trasporto non è incluso nell'assicurazione, con le operazioni di scarico delle cose assicurate sul luogo di assicurazione.
- L'assicurazione termina (B2) alla data stabilita nella polizza, al più tardi però, per gli oggetti in fase di montaggio o parti di essi (a seconda di quanto intervenga prima):
- alla data in cui si concludono le prove di funzionamento/collaudi effettuate dopo l'ultimazione dei lavori di montaggio oppure
- una volta avvenuta l'accettazione dei lavori da parte del committente oppure
- nel momento in cui il fornitore rilascia la dichiarazione di funzionamento.
- Quale inizio della prova di funzionamento si intende il momento in cui è stato effettuato il primo collaudo per l'uso secondo destinazione.

### **Come si può esercitare il diritto di revoca?**

Lo stipulante può revocare il contratto con AXA entro 14 giorni dal momento in cui l'ha accettato. Il termine s'intende rispettato se la revoca viene comunicata ad AXA per iscritto o in altra forma testuale (ad es. per e-mail).

La revoca comporta l'obbligo di rimborso delle prestazioni già percepite.

### **Come utilizza AXA i dati?**

AXA utilizza i dati in conformità con le disposizioni di legge applicabili. Ulteriori informazioni sono disponibili all'indirizzo [AXA.ch/protezione-dati](https://www.axa.ch/protezione-dati).

### **Importante!**

Troverete informazioni più dettagliate nella proposta, nella polizza e nelle Condizioni Generali di Assicurazione (CGA).

# Condizioni Generali di Assicurazione (CGA)

## Parte A

### Estensione della copertura

#### A1 Oggetto dell'assicurazione

**A1.1** L'assicurazione copre le cose e le spese che figurano nella polizza purché considerate nella somma assicurata.

**A1.2** Se viene stipulata una convenzione speciale, l'assicurazione copre inoltre, fino a concorrenza della somma assicurata stabilita liberamente:

A1.2.1 le spese di sgombero e di salvataggio che siano la conseguenza di un danno risarcibile

A1.2.2 le attrezzature di montaggio

A1.2.3 le cose messe in pericolo

A1.2.4 i lavori di sterro e di costruzione.

**A1.3** Non sono oggetto della presente assicurazione, o di eventuali assicurazioni complementari, e perciò non risarcibili:

A1.3.1 sostanze necessarie per il funzionamento delle macchine e i materiali ausiliari che non sono elementi di costruzione come carburanti, sostanze chimiche, filtri, lubrificanti

A1.3.2 i materiali di produzione, le merci in refrigerazione o in deposito

A1.3.3 gli utensili sostituibili soggetti a rapida usura come punte di trapani, frese, coltelli, lame di seghe, attrezzi per frantumazione

A1.3.4 dati elettronici

Nei limiti della copertura assicurativa della polizza, delle presenti Condizioni Generali di Assicurazione (CGA) ed eventuali Condizioni Complementari (CC) o Condizioni Particolari di Assicurazione (CPA), questi non sono considerati come cose.

#### A2 Rischi assicurati

**A2.1** Durante lo svolgimento di attività di montaggio, l'assicurazione copre i danni derivanti da danneggiamento o distruzione delle cose assicurate, verificatisi in modo improvviso e impreveduto nel corso della durata dell'assicurazione, che siano riconducibili per esempio a:

- errori di progettazione e di calcolo, difetti di costruzione e di fabbricazione, difetti di materiale
- manipolazione errata, imperizia o negligenza
- incidenti, cause esterne e corpi estranei
- trasporti sul luogo di assicurazione
- guasto agli impianti di misurazione, regolazione o sicurezza
- cedimento del suolo o di parti del fabbricato.

**A2.2** Se viene stipulata una convenzione speciale, l'assicurazione copre anche i danni determinati da:

A2.2.1 incendio ed eventi naturali

A2.2.2 furto

A2.2.3 trasporti al di fuori del luogo di assicurazione.

#### A3 Interessi assicurati

**A3.1** L'assicurazione copre:

A3.1.1 i danni derivanti da danneggiamento e distruzione che sono a carico degli imprenditori e dei loro subappaltatori che partecipano ai lavori di montaggio, purché le loro forniture e prestazioni siano state considerate nella somma assicurata.

A3.1.2 gli interessi del committente, a condizione che la sua sede (persone giuridiche o società di persone) o il suo domicilio (persone fisiche) si trovi in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein e che le sue forniture o prestazioni siano state considerate nella somma assicurata.f

#### A4 Delimitazione della copertura assicurativa

**A4.1** L'assicurazione non copre, indipendentemente da eventuali cause concomitanti:

A4.1.1 i danni dovuti ad agenti atmosferici normali e prevedibili in base alla stagione e alle condizioni locali.

I danni determinati da agenti atmosferici straordinari sono invece risarcibili se la persona assicurata aveva adottato precedentemente misure adeguate e ragionevoli per far fronte alle conseguenze degli agenti atmosferici. La copertura non è operante qualora venga constatato, in caso di sinistro, che la persona assicurata aveva espressamente rinunciato all'adozione di misure adeguate per far fronte alle conseguenze degli agenti atmosferici.

La copertura assicurativa è tuttavia operante se il danno determinato dagli agenti atmosferici è conseguente a incidente di montaggio assicurato, o se le persone assicurate sono in grado di provare che il danno è riconducibile all'azione di una persona estranea all'esecuzione dei lavori di montaggio.

A4.1.2 i danni che siano la conseguenza diretta di influenze continue e prevedibili dovute all'uso o al funzionamento

A4.1.3 i danni dovuti ad usura prematura nel caso in cui i calcoli e la costruzione e/o il materiale senza vizi scelto non rispondano alle esigenze di funzionamento

A4.1.4 i danni patrimoniali, come difetti di rendimento, pene convenzionali per inosservanza dei termini di esecuzione e consegna, nonché i difetti di natura estetica, anche nel caso in cui i danni siano conseguenti ad un evento risarcibile

A4.1.5 le spese per l'eliminazione di difetti.

Qualora, tuttavia, un difetto provochi un danno che si verifica in modo improvviso e impreveduto, AXA corrisponde l'indennizzo previa detrazione delle spese che, anche se non si fosse verificato il sinistro, si sarebbero comunque dovute sostenere per l'eliminazione del difetto. È fatta salva un'eventuale convenzione contraria

A4.1.6 alterazione o perdita di dati elettronici in seguito a programmi nocivi (malware, quali virus e vermi informatici, cavalli di Troia, ecc.), attacchi di hacker nonché ad altri cyber-eventi

- A4.1.7 i danni dovuti a disgelo del permafrost
- A4.1.8 i danni e le pretese in rapporto con l'amianto
- A4.1.9 i danni dovuti al traboccamento o alla fuoriuscita da impianti di accumulazione di capacità superiore a 500 000 m<sup>3</sup>
- A4.1.10 i danni conseguenti ad interventi delle autorità
- A4.1.11 i danni che sono o dovrebbero essere a carico di un istituto cantonale o di un assicuratore privato per l'assicurazione contro l'incendio e gli eventi naturali
- A4.1.12 i danni a carico di un altro assicuratore di cose
- A4.1.13 I danni causati non conseguenti ad attività di montaggio. Tra questi rientrano in particolare:
  - i danni conseguenti a prove ed esperimenti nel corso dei quali sia stato superato lo sforzo normale cui poteva essere sottoposta la cosa assicurata
  - i danni causati durante la produzione di elementi prefabbricati (processo di fabbricazione)
  - I danni riconducibili al fatto che elementi prefabbricati non siano stati sottoposti a varifica durante il processo di fabbricazione.

**A4.2** In caso di atti di guerra e di terrorismo, violazioni della neutralità, rivoluzioni, ribellioni, insurrezioni, scioperi, serrate, disordini interni o in conseguenza delle misure repressive che ne derivano, come pure i danni determinati da terremoti, eruzioni vulcaniche, trasmutazione della struttura dell'atomo o contaminazione radioattiva, AXA corrisponde le prestazioni solo se lo stipulante prova che il danno non ha alcun rapporto con questi eventi.

## A5 Somme assicurate

**A5.1** La somma assicurata stabilita nella polizza per le cose assicurate deve corrispondere al prezzo contrattuale di una cosa nuova equivalente (comprensivo delle spese di dogana, di trasporto, di montaggio e di tutte le altre spese accessorie).

**A5.2** Ad AXA vanno immediatamente comunicate per iscritto o in altra forma testuale (ad esempio e-mail) eventuali variazioni nell'entità e nell'esecuzione dei lavori di montaggio, o altre circostanze, che possano influire sulla somma assicurata successivamente alla conclusione del contratto di assicurazione.

**A5.3** Le somme assicurate per le assicurazioni complementari vengono stabilite liberamente, salvo pattuizione espressa al valore totale.

**A5.4** La somma assicurata non si riduce qualora vengano effettuati risarcimenti; AXA ha però diritto a un premio supplementare.

**A5.5** Nel caso di aziende autorizzate a dedurre l'imposta sul valore aggiunto, la somma assicurata viene stabilita senza tener conto dell'IVA.

## A6 Risarcimento

**A6.1** La somma assicurata stabilita nella polizza per le cose e le spese assicurate rappresenta il limite massimo del risarcimento per ogni sinistro.

**A6.2** AXA risarcisce:  
**A6.2.1** in base alle relative fatture, le spese di riparazione della cosa assicurata, per rimetterla nello stato in cui si trovava immediatamente prima del sinistro, incluse le spese di dogana, di trasporto, di smontaggio e di smontaggio e di montaggio, nonché tutte le altre spese accessorie previste nella somma assicurata (danno parziale)

**A6.2.2** il valore attuale che la cosa assicurata aveva immediatamente prima del sinistro, laddove l'ammontare delle spese di riparazione superi il valore attuale o qualora la cosa assicurata non possa più essere riparata (danno totale)

**A6.2.3** le spese nell'ambito delle assicurazioni complementari

**A6.2.4** Le spese per riparazioni provvisorie, se eseguite con il consenso di AXA.

**A6.3** Non formano oggetto di risarcimento:

**A6.3.1** le spese supplementari per modifiche e migliorie nonché le spese per revisioni o lavori di manutenzione eseguiti in occasione della riparazione della cosa assicurata

**A6.3.2** un'eventuale diminuzione di valore conseguente alla riparazione

**A6.3.3** le spese per la decontaminazione di aria, acqua e terra (compresa la fauna e la flora), anche quando siano frammentate alle cose assicurate o coperte dalle stesse.

**A6.3.4** un eventuale valore di dati elettronici

**A6.4** Dal costo del danno viene detratto:

**A6.4.1** un eventuale maggior valore risultante dalla riparazione, ad es. in seguito a incremento del valore attuale, prolungamento della durata di vita tecnica, risparmio delle spese per revisione, manutenzione e pezzi di ricambio

**A6.4.2** il valore di eventuali residui.

## A7 Sottoassicurazione

**A7.1** Se, in caso di sinistro, viene constatato che la somma assicurata, stabilita all'atto della stipulazione dell'assicurazione, era inferiore al prezzo contrattuale, AXA risarcirà il danno solo in proporzione del rapporto esistente tra la somma inizialmente assicurata e quella necessaria.

**A7.2** Le disposizioni della sottoassicurazione non vengono applicate nel caso di assicurazioni complementari con somme assicurate liberamente.

## A8 Franchigia

Dall'indennizzo calcolato viene detratto ogni volta l'ammontare della franchigia convenuta. Se più cose o spese vengono colpite dal medesimo evento, la franchigia viene applicata una sola volta. In caso di franchigie diverse, sarà preso in considerazione l'importo più elevato. Eventuali disposizioni derogatorie figurano nella polizza.

## A9 Validità territoriale

L'assicurazione è valida nel luogo designato nella polizza.

## Parte B

### Durata, premio e obblighi

#### B1 Inizio dell'assicurazione

- B1.1** L'assicurazione ha inizio dalla data indicata nella polizza, al più presto però:
- B1.1.1** con le operazioni di scarico delle cose assicurate sul luogo di assicurazione.
- B1.1.2** se l'assicurazione copre anche il trasporto al di fuori del luogo di assicurazione, dal momento in cui le cose assicurate vengono caricate per essere trasportate dal luogo di fabbricazione o di spedizione al luogo di assicurazione.

#### B2 Fine dell'assicurazione

- B2.1** Per gli oggetti in fase di montaggio, o per le unità produttive indipendenti, l'assicurazione termina nel giorno in cui si realizzi anche una sola delle seguenti circostanze:
- il giorno stabilito nella polizza
  - conclusione delle prove di funzionamento effettuate dopo l'ultimazione dei lavori di montaggio
  - accettazione dei lavori da parte del committente
  - rilascio della dichiarazione di funzionamento da parte del fornitore al committente o ad AXA.
- Quale inizio delle prove di funzionamento si intende il momento in cui è stato effettuato il primo collaudo per l'uso secondo destinazione o l'inizio dell'uso a scopo commerciale. La durata complessiva delle prove di funzionamento (con o senza interruzioni) è stabilita nella polizza.
- B2.2** Per ogni modifica della durata dell'assicurazione è necessaria una convenzione speciale.

#### B3 Disdetta in caso di sinistro

- B3.1** Dopo ogni sinistro per il quale AXA versa le prestazioni, il contratto può essere disdetto in uno dei seguenti modi:
- B3.1.1** daparte dello stipulante al più tardi entro 14 giorni da quando è venuto a conoscenza del pagamento delle prestazioni
- B3.1.2** da AXA, al più tardi, all'atto del pagamento delle prestazioni.
- B3.2** Se il contratto viene disdetto, la responsabilità di AXA si estingue 14 giorni dopo la comunicazione della disdetta alla controparte.

#### B4 Premi

- B4.1** La base per il calcolo del premio è costituita dalla somma assicurata stabilita nella polizza per le singole cose e spese.
- B4.2** Il premio è pagabile dal momento in cui lo stipulante riceve la relativa fattura ovvero alla data indicata nella polizza o nell'avviso di premio.

- B4.3** Se è stato pattuito il pagamento a rate, le frazioni di premio non ancora pagate si devono considerare come prorogate. Il premio per il periodo di assicurazione in corso è però dovuto in tutta la sua totalità qualora AXA abbia corrisposto le prestazioni a seguito della cessazione del rischio.

#### B5 Prescrizioni di sicurezza durante la validità del contratto

- B5.1** Se lo stipulante viola con colpa grave le prescrizioni di sicurezza previste dalla legge, ordinate dall'autorità o stabilite contrattualmente, o le regole della tecnica generalmente riconosciute, AXA può, in caso di sinistro, ridurre l'indennizzo proporzionalmente all'influenza avuta da tale violazione sulla causa e sull'entità del danno.
- B5.2** Gli errori e i vizi di cui lo stipulante, o un altro avente diritto in virtù del presente contratto, è o dovrebbe essere a conoscenza e che potrebbero provocare un sinistro, devono essere eliminati o fatti eliminare immediatamente a proprie spese.

#### B6 Variazione dei rischi durante la validità del contratto

- B6.1** Qualsiasi cambiamento di un fatto rilevante per l'apprezzamento del rischio, rispetto alla situazione al momento della conclusione del contratto, deve essere notificato immediatamente e per iscritto o in altra forma testuale (ad esempio e-mail) ad AXA.
- B6.2** In caso di aggravamento del rischio AXA può applicare il relativo aumento di premio per la rimanente durata del contratto, far dipendere la continuazione dello stesso dall'inclusione di ulteriori condizioni oppure disdirlo entro 14 giorni da quando ha ricevuto la notifica dell'aggravamento del rischio, dando un preavviso di 30 giorni. Lo stesso diritto di disdetta spetta allo stipulante se le parti non riescono a raggiungere un accordo circa l'aumento di premio o le condizioni complementari. In ambedue i casi AXA ha diritto al maggior premio, e ciò a decorrere dal momento in cui è intervenuto l'aggravamento del rischio fino al termine del contratto.
- B6.3** In caso di sensibile riduzione del rischio, lo stipulante è autorizzato a disdire il contratto, per iscritto o in altra forma testuale (ad esempio e-mail), nel rispetto di un termine di preavviso di quattro settimane oppure a chiedere una riduzione del premio. La riduzione del premio ha effetto dal momento in cui la comunicazione perviene ad AXA. Qualora AXA si rifiuti di concedere una riduzione o lo stipulante non sia d'accordo con la riduzione offerta, quest'ultimo può disdire il contratto, per iscritto o in altra forma testuale (ad esempio e-mail), entro quattro settimane dalla ricezione della presa di posizione di AXA. Il termine di preavviso è di quattro settimane.

## Parte C Sinistro

### C1 Obblighi

- C1.1** In caso di sinistro lo stipulante, o l'avente diritto, al verificarsi di un evento assicurato deve:
- C1.1.1** avvisare immediatamente AXA, se possibile prima di apportare eventuali modifiche e prima dell'inizio della riparazione  
La notifica deve avvenire per iscritto o in altra forma testuale (ad es. e-mail).
- C1.1.2** provvedere, durante e dopo il sinistro, a conservare e salvare le cose assicurate e a limitare il danno, conformandosi ad eventuali istruzioni ricevute da AXA
- C1.1.3** astenersi dall'apportare modifiche alle cose danneggiate che potrebbero rendere difficile o impossibile l'accertamento della causa o dell'ammontare del danno. Sono fatti salvi i provvedimenti adottati allo scopo di limitare il danno o che sono nell'interesse pubblico
- C1.1.4** giustificare per iscritto o in altra forma testuale (ad esempio e-mail) il suo diritto all'indennizzo, fornendo ad AXA tutte le informazioni concernenti le cause, l'entità e le circostanze particolari del danno, ed autorizzarla a svolgere qualsiasi inchiesta utile a tale riguardo. La somma assicurata non costituisce una prova né dell'esistenza né del valore delle cose assicurate nel momento in cui si è verificato il sinistro
- C1.1.5** tenere a disposizione di AXA i pezzi colpiti dal sinistro. AXA non è obbligata a riprendere cose salvate o danneggiate
- C1.2** Se lo stipulante o l'avente diritto viola con colpa detti obblighi, l'indennizzo può essere ridotto proporzionalmente all'influenza avuta da tale violazione sulla causa del sinistro o sull'entità del danno.

### C2 Valutazione del danno

- C2.1** Il danno può essere valutato dalle parti stesse, mediante un esperto comune oppure mediante procedura peritale.
- C2.2** In caso di assicurazione per conto di terzi, AXA si riserva il diritto di accertare il danno esclusivamente in collaborazione con lo stipulante.

### C3 Procedura peritale

- C3.1** Ognuna delle parti può esigere l'applicazione della procedura peritale.
- C3.2** Ognuna delle parti nomina per iscritto o in altra forma (ad es. e-mail) un perito. Prima di dare inizio all'accertamento del danno, i due periti, a loro volta, ne nominano un terzo in qualità di arbitro. Se una delle parti omette di designare il proprio perito entro 14 giorni da quando è stata sollecitata per iscritto a tale riguardo, su richiesta della controparte questo perito viene nominato dal giudice competente; lo stesso giudice nomina anche l'arbitro laddove i due periti non riescano ad accordarsi sulla sua designazione.

- C3.3** Le persone prive della competenza necessaria o che sono imparentate o altrimenti legate a una delle parti possono essere ruscate quali periti.  
Se il motivo della ruscita è contestato, la decisione spetterà al giudice competente, il quale, se l'opposizione viene accolta, nominerà egli stesso il perito o l'arbitro.

- C3.4** I periti accertano le cause, l'entità e le circostanze particolari del danno e determinano il valore a nuovo, il valore attuale e il valore residuo, che le cose danneggiate avevano immediatamente prima del sinistro, nonché eventuali spese inevitabili. Se gli accertamenti dei periti divergono, l'arbitro designato deciderà sui punti controversi entro i limiti delle due perizie.

- C3.5** Gli accertamenti effettuati dai periti nell'ambito delle loro competenze sono vincolanti, a meno che una delle parti non provi che gli stessi si discostano in modo considerevole dalla reale situazione.

- C3.6** Ciascuna delle parti sopporta le spese del proprio perito. Ciascuna delle parti si assume inoltre la metà dei costi per l'arbitro.

### C4 Pagamento dell'indennizzo

- C4.1** L'indennizzo è esigibile dopo quattro settimane dal momento in cui AXA ha ricevuto la documentazione necessaria per determinare l'ammontare del danno e stabilire il suo obbligo di prestazione. Dopo quattro settimane dalla data del sinistro si può chiedere, a titolo di acconto, un versamento pari all'importo stabilito in base alle risultanze della valutazione del danno in quel momento.

- C4.2** L'indennizzo non è però esigibile fintanto che non è chiaro chi è il legittimo beneficiario della prestazione assicurativa
- C4.2.1**
- C4.2.2** la polizia o le autorità istruttorie svolgono delle indagini in relazione all'evento o non è ancora concluso il procedimento penale a carico dello stipulante o dell'avente diritto

### C5 Pretese di risarcimento nei confronti di terzi

Le pretese di risarcimento che lo stipulante o l'avente diritto può far valere nei confronti di terzi, passano ad AXA fino a concorrenza dell'indennizzo da essa pagato.

### C6 Prescrizione e perenzione

- C6.1** Le pretese derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in cinque anni dopo l'insorgere del fatto su cui è fondato l'obbligo di prestazione.
- C6.2** Le richieste di risarcimento respinte si estinguono se non sono fatte valere in via giudiziaria nei cinque anni susseguenti il sinistro.

## Parte D

### Disposizioni varie

#### D1 Comunicazioni e gestione del contratto

---

**D1.1** Tutte le notifiche e le comunicazioni dello stipulante o dell'avente diritto devono essere indirizzate alla sede di AXA o alla sua rappresentanza competente. Le disdette ed altre dichiarazioni vincolate a un termine devono pervenire alla controparte prima della scadenza dello stesso.

---

**D1.2** Se AXA è incaricata della gestione di una polizza a cui partecipano anche altre società (polizze collettive), tutte le questioni concernenti l'assicurazione e l'intrattenimento dei rapporti tra le società e lo stipulante o l'avente diritto vengono regolati esclusivamente tramite AXA.

---

**D1.3** Nel caso delle polizze collettive, ciascuna società risponde soltanto della propria quota (non si tratta di debito solidale).

#### D2 Disposizioni di legge

---

**D2.1** Si applica inoltre il diritto svizzero, in particolare la Legge federale sul contratto di assicurazione (LCA).

---

**D2.2** In caso di controversie derivanti dal contratto di assicurazione sono esclusivamente competenti i tribunali ordinari svizzeri.

#### D3 Sanzioni

---

L'obbligo di prestazione viene meno se e fintanto che sono applicabili sanzioni economiche, commerciali o finanziarie che si contrappongono all'obbligo di erogazione delle prestazioni risultanti dal contratto.

## Parte E

### Definizioni

Nell'ambito delle presenti Condizioni Generali vale, per i termini elencati, esclusivamente il concetto definito di seguito.

#### E1 Spese di sgombero e di recupero

Per spese di sgombero si intendono gli importi pagati per lo sgombero dei residui delle cose assicurate dal luogo del sinistro, per il loro trasporto fino al più vicino e adeguato luogo di deposito, nonché per il deposito e lo smaltimento degli stessi.

Per spese di recupero si intendono gli importi pagati per riportare le cose assicurate al posto che occupavano immediatamente prima del sinistro.

#### E2 Agenti atmosferici straordinari

Per agenti atmosferici straordinari si intendono gli eventi che non sono prevedibili considerate la stagione e le condizioni locali. Essi si verificano di regola solo ogni paio d'anni. I presupposti per stabilire se un agente atmosferico non è normale ovvero è straordinario sono ad es.:

- inondazioni e danni causati da rigurgito nelle immediate vicinanze
- interventi dei pompieri presso il vicinato (per es. svuotamento di cantine con pompe)
- straripamento di fiumi e ruscelli
- intemperie riportate nella stampa.

#### E3 Furto

Rientrano in questa categoria:

**il furto semplice**, cioè il furto che non è qualificabile né come furto con scasso né come rapina. Non rientrano in questa definizione la perdita o lo smarrimento di cose o ammanchi constatati in sede d'inventario.

**il furto con scasso**, cioè il furto commesso da persona che

- si sia introdotta con la forza in un edificio o nei locali dello stesso mediante effrazione oppure
- abbia forzato un contenitore chiuso al loro interno.

Sono parificate agli edifici le costruzioni mobili quali ad es. i container adibiti a ufficio o container di cantiere. È parificato al furto con scasso il furto commesso impiegando le chiavi normali, le carte magnetiche e simili, o i codici, se il ladro se li è procurati mediante furto con effrazione o rapina.

**la rapina**, cioè il furto commesso

- mediante minaccia o
- violenza contro la persona assicurata, i suoi dipendenti o le persone con lui conviventi.

È parificato alla rapina il furto perpetrato in caso di incapacità di difesa in seguito a infortunio, svenimento o decesso.

#### E4 Dati elettronici

Informazioni (quali sistemi operativi, programmi e dati utente) archiviate in formato elettronico su appositi supporti.

#### E5 Lavori di sterro e di costruzione

Le spese per i lavori di sterro e di costruzione necessari per la localizzazione o l'eliminazione di un danno subito da una cosa assicurata (ad es. le spese per la scopertura di condutture).

#### E6 Incendio ed eventi naturali

Rientrano in questo concetto i danni e le perdite determinati da:

**incendio**, vale a dire:

- incendio
- fumo (azione repentina ed effetto accidentale)
- fulmine
- esplosione e implosione
- caduta o atterraggio di fortuna di aeromobili e veicoli spaziali o di loro parti.

**eventi naturali**, vale a dire:

- piene
- inondazioni
- uragani (vento di almeno 75 km/h che abbatte alberi o scoperchia edifici nelle vicinanze delle cose assicurate)
- grandine
- valanghe
- pressione della neve
- frane
- caduta di sassi
- smottamenti.

Non rientrano nel concetto di incendio ed eventi naturali i danni determinati da altre cause diverse da quelle indicate prima.

#### E7 Cose messe in pericolo

Sono considerate come minacciate le cose sulle quali o con le quali la persona assicurata svolge un'attività durante i lavori di montaggio.

Non sono considerate come cose minacciate nel senso di quanto precede:

- l'oggetto in fase di montaggio
- le attrezzature di montaggio
- gru, veicoli a motore, aeromobili e natanti, nonché attrezzature semoventi o ad impiego mobile su natanti
- macchinario ausiliario con una potenza superiore a 5 kW.

**E8    Disordini interni**

---

Per disordini interni si intende la violenza contro persone o cose in occasione di assembramenti, sommosse o tumulti.

**E9    Attrezzature di montaggio**

---

Per attrezzature di montaggio proprie o di terzi si intendono il macchinario ausiliario di potenza massima fino a 5 kW, attrezzi e baracche di cantiere, che siano necessari per i lavori di montaggio e la messa in opera degli oggetti in fase di montaggio. Non rientrano nel concetto di attrezzature di montaggio gru, veicoli a motore, aeromobili e natanti nonché attrezzature semoventi o ad impiego mobile su natanti.

**E10    Terrorismo**

---

Si considera terrorismo qualsiasi atto o minaccia di violenza volto al conseguimento di uno scopo politico, religioso, etnico, ideologico o finalità simili, che genera paura e spavento in tutta la popolazione o parti di essa o mira ad influenzare un governo o enti statali.

**E11    Imprevisti**

---

Si considerano imprevisti i danneggiamenti o le distruzioni che né lo stipulante, né il suo rappresentante, né i responsabili della direzione dell'azienda hanno potuto prevedere tempestivamente o che non avrebbero potuto prevedere nemmeno impiegando le conoscenze tecniche occorrenti per lo svolgimento dell'attività aziendale.

**E12    Somma assicurata stabilita liberamente**

---

La somma assicurata stabilita liberamente è un importo che di regola lo stipulante stabilisce lui stesso.

**E13    Valore attuale**

---

È considerato valore attuale il prezzo contrattuale di una cosa nuova equivalente al netto di un deprezzamento (ammortamento) stabilito in base alla durata di vita tecnica della cosa e in considerazione della sua utilizzazione.

**E14    Impianti di accumulazione**

---

Per impianti di accumulazione s'intendono gli impianti per la ritenzione o l'accumulazione di acqua o fango. Vi rientrano anche le opere per la ritenuta di materiale detritico, ghiaccio e neve, o per la ritenuta a breve termine di acqua (bacini di ritenuta).

**E15    Elementi prefabbricati**

---

Per elementi prefabbricati s'intendono singoli componenti o gruppi di elementi forniti sul luogo di assicurazione pronti per il montaggio.



## **Notificare un sinistro?**

È possibile notificare un sinistro online,  
in modo semplice e rapido, all'indirizzo:

**[AXA.ch/dichiarazione-sinistro](https://www.axa.ch/dichiarazione-sinistro)**

AXA  
General-Guisan-Strasse 40  
Casella postale 357  
8401 Winterthur  
AXA Assicurazioni SA

AXA.ch  
[myAXA.ch](https://www.myAXA.ch) (portale clienti)